

Biotestamento

una lettura in controluce

DECLINARE LA FEDE NELLE NUOVE SFIDE DEL MONDO DI OGGI

a cura di don Enzo Massotti
e del dott. Mario Peverini



LETTURA CRITICA ALLA LEGGE
N. 219 DEL 22/12/2017

All'interno il testo integrale della legge

Premessa

Il 16 gennaio 2018 è stata firmata la legge n. 219 del 22/12/2017, più comunemente conosciuta come **la legge sul biotestamento** volta, infatti, ad indicare le norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

Questo breve commento alla legge intende essere un sussidio che offre delle chiavi di lettura su alcune criticità che il testo legislativo presenta, in un quadro complessivo comunque accettabile. L'auspicio è che quanti sono chiamati ad essere guide, nella formazione delle coscienze, possano ravvisare in questo strumento un valido aiuto, così da poter declinare la fede nelle nuove sfide del mondo di oggi.

a cura di don ENZO MASSOTTI
e del dott. MARIO PEVERINI

Biotestamento

una lettura in controluce

ISBN 978-88-7298-099-6

CODICE LIBRO: 0477

Tutti i diritti letterari e artistici sono riservati. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. L'editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto.

© Piccolo Mondo Cattolico onlus
diffondere la Parola di Dio

328.4164298 - 0861.596097

Via Don Primo Mazzolari, 20b - 64100 Teramo

onlus@piccolomondocattolico.com

www.piccolomondocattolico.com

Anno di pubblicazione: 2018

Editato da:

Edizioni Palumbi - *editoria della speranza*

www.edizionipalumbi.it - info@edizionipalumbi.it

Stampato da: Mastergrafica S.r.l.



Da notare che:

1. la domanda sulla fine della vita è propriamente una domanda dell'uomo, una domanda inevitabile e che rivela la specificità dell'uomo rispetto agli altri esseri *viventi*. **Infatti, quando gli ominidi primitivi cominciarono a seppellire i morti**, con i rituali annessi, questo segnò l'evoluzione nell'*Homo sapiens*.

Per secoli, inoltre, le società a maggioranza cristiana hanno coltivato una cultura attenta alle realtà ultime, ossia i Novissimi (morte, giudizio, Inferno e Paradiso). Oggi siamo davanti al riproporsi, in termini diversi, del tema della morte, e in una società dominata dalla tecnoscienza, è inevitabile che la questione si focalizzi non sul senso ma sulla procedura, perché *è difficile utilizzare le sue risorse senza essere dominati dalla sua logica (Laudato Si' 108)*, una logica che spinge verso una sola angolatura, verso un riduzionismo della vita umana e della società.

2. Alla luce di questa insistenza sulle funzioni vitali da protrarre, come e fin dove prostrarle, e di una concezione qualitativa della vita, fissata in determinati standard, è necessaria una legge che fissi dei termini e sia garanzia della salvaguardia della dignità umana.

Il testo integrale della legge sul biotestamento è riportato alle pagine 11-15.

Art.1, comma 1.

Consenso informato

La legge fa riferimento all'art. 32 della Costituzione italiana, che recita così: *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.* Questo articolo viene citato per dare un fondamento al principio dell'autodeterminazione, ossia alla libertà o diritto di porre fine alla vita. Una simile interpretazione non tiene conto della genesi dell'articolo stesso. *Il costituente ha voluto evitare che si ripetessero gli abusi esercitati nell'ambito delle dittature, ha guardato al passato e maturato questa norma¹.* Inoltre, l'intero impianto costituzionale è di stampo personalistico, l'uomo non è l'individuo solo davanti allo Stato, ma al centro di una trama di relazioni, per cui, il principio di autodeterminazione va posto in collegamento con le relazioni sociali; è importante qui accennare, per poi svilupparla in seguito, alla differenza tra individuo e persona.

Art.1, comma 2.

Rapporto medico-paziente

È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato.

Questo concetto è ripreso nell'art. 1,2 e, tra le righe, nell'intero testo legge. Tuttavia siamo dinanzi ad una contraddizione in termini giuridico-etici e soprattutto culturali.

Il consenso informato è un modello di rapporto medico-paziente che proviene dalla cultura anglosassone degli anni '70-'80, ed è finalizzato non a tutelare il paziente, ma il medico da possibili ricorsi. Questo tipo di bioetica è piuttosto giuridica e concentrata sulla soluzione di pratiche accettabili dai più. Il rapporto di fiducia medico-paziente, invece, appartiene alla cultura latina, all'area continentale, dove la bioetica è meno giuridica e più etica, contrassegnata dalla filosofia e dall'antropologia. Questo tipo di rapporto

¹ DALLA TORRE G., *DAT: a chi appartiene il confine della vita?*, Relazione tenuta al Convegno AMCI-Centro Italia, presso il Castello Orsini di Avezzano, 28 ottobre 2009.

Conclusione

Ci piace concludere questo testo-guida alla lettura critica della legge sul biotestamento con un passaggio del Magistero di S. Giovanni Paolo II, ricordando che il credente è vincolato in coscienza a recepire l'insegnamento della Chiesa, particolarmente in materia di fede e di morale, in tutti gli ambiti di vita, sia privati che pubblici.

L'origine e il fondamento del dovere di rispettare assolutamente la vita umana sono da trovare nella dignità propria della persona e non semplicemente nell'inclinazione naturale a conservare la propria vita fisica. Così la vita umana, pur essendo un bene fondamentale dell'uomo, acquista un significato morale in riferimento al bene della persona che deve essere sempre affermata per se stessa⁷.

d. Enzo Massotti

Assistente spirituale AMCI - Avezzano

Dott. Mario Peverini

Presidente AMCI - Abruzzo

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Veritatis Splendor* 50.

NB: per una lettura più approfondita, si rimanda a CASINI C., CASINI M., DI PIETRO M.L., *Testamento biologico*, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2007.

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1 Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.



ISSR-L'AQUILA
Area di Bioetica



Il 16 gennaio 2018 è stata firmata la legge n. 219 del 22/12/2017, più comunemente conosciuta come la **legge sul biotestamento**, volta, infatti, ad indicare le norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

Questo breve commento alla legge, intende essere un sussidio che offre delle chiavi di lettura su alcune criticità che il testo legislativo presenta, in un quadro complessivo comunque accettabile. L'auspicio è che quanti sono chiamati ad essere guide, nella formazione delle coscienze, possano ravvisare in questo strumento un valido aiuto, così da poter declinare la fede nelle nuove sfide del mondo di oggi.

I CURATORI:

DON ENZO MASSOTTI

Direttore dell'Ufficio Pastorale della salute della Diocesi di Avezzano, docente di Teologia Morale e Bioetica dell'ISSR di L'Aquila.

DOTT. MARIO PEVERINI


Medico anestesista e rianimatore. Presidente AMCI-Abruzzo e Presidente AMCI-Avezzano.

onlus@piccolomondocattolico.com
www.piccolomondocattolico.com

0,90

Codice Libro 0477

ISBN 978-88-7298-099-6



9 788872 980996

www.edizionipalumbi.it